

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 474)

DISEGNO DI LEGGE

presentato del **Ministro del Commercio con l'Estero**

(DEL BO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

col **Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(ZACCAGNINI)

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(FERRARI AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1959

Credito alle imprese individuali o in forma associata che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari per la creazione e il miglioramento degli impianti e delle attrezzature

ONOREVOLI SENATORI. — Il potenziamento delle possibilità esportative nel settore ortofrutticolo non può prescindere da un perfezionamento degli *standards* qualitativi. Esso pertanto è conseguibile a condizione che i nostri sistemi di lavorazione, di preparazione alla vendita e di conservazione si adeguino, senza ritardo, al livello degli aggiornati procedimenti dei Paesi più progrediti ed alle esigenze dei mercati consumatori.

Ove siffatto aggiornamento non possa essere celermente effettuato, si avrà un declinamento della nostra esportazione ortofrutticola ed agrumaria che potrà risultare fortemente pregiudizievole per l'avvenire del settore, e ciò a solo beneficio dei Paesi concorrenti le cui produzioni ed esportazioni ortofrutticole ed agrumarie realizzano sempre maggiori progressi.

Tra le spese altamente produttive del Paese debbono, pertanto, e di primo piano, considerarsi quelle relative all'ammodernamento dei vecchi impianti ed alla istituzione di nuovi per la lavorazione e la conservazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, in modo che la esportazione sia posta in grado di competere in qualità e prezzo con le produzioni concorrenti, protese al perfezionamento tecnico.

Sembra pertanto evidente la necessità tecnica, economica ed anche sociale di agevolare alle aziende di cui trattasi il finanziamento per la creazione ed il miglioramento degli impianti e delle attrezzature, così come già è stato attuato per i settori agricoli, industriali ed artigiani, nonchè alberghieri.

Nella valutazione del problema è necessario tener presente che negli ultimi anni le produzioni di frutta e di ortaggi si sono incrementate di oltre il 50 per cento e che anche il traffico di esportazione ha subito un incremento corrispondente.

Orbene, uno sviluppo produttivo ed esportativo di tale intensità non trova del tutto adeguata la nostra attrezzatura tecnica, anche per le vicende più recenti che il nostro Paese ha dovuto superare.

In tale situazione caratterizzata da una economia che ha dovuto essere ricostruita, mentre si è provveduto con una specifica legislazione a concedere crediti a medio e lungo termine ad altri settori di attività economica, nulla è stato fatto per questo settore la cui attività di lavorazione e di preparazione alla vendita dei prodotti integra il lavoro delle aziende agricole al fine di dare la necessaria commerciabilità ai prodotti.

È per queste ragioni che è stato predisposto l'unito disegno di legge, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi nella misura massima del 3 per cento e per un periodo non superiore a 15 anni, per mutui e prestiti da concedersi a favore di imprese individuali od in forma associata e destinati a costruire, attrezzare, ampliare o migliorare stabilimenti, magazzini forniti di macchinari, frigoriferi ed, in genere, locali dotati di impianti per la lavorazione e la conservazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari da esportarsi all'estero.

L'ammontare dei mutui non potrà superare, per ogni singolo operatore, l'importo di lire 100 milioni, ma potrà eventualmente essere elevato a lire 200 milioni per le imprese in forma sociale od associata.

La spesa occorrente per la corresponsione del concorso dello Stato negli interessi ammonta a lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60 e a lire 100 milioni per ciascuno dei tre esercizi finanziari successivi e tale somma complessiva verrà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero negli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1976-77.

È stata prevista l'emanazione di un apposito regolamento di esecuzione per la determinazione dei requisiti delle opere ammesse al contributo dello Stato nel pagamento degli interessi nonchè del procedimento necessario per la concessione e la utilizzazione dei prestiti e dei mutui.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio, è autorizzato a concedere, nei limiti di cui al successivo articolo 3, il concorso dello Stato, per un periodo non superiore a 15 anni e nella misura massima del 3 per cento, nel pagamento degli interessi posticipati sui prestiti e sui mutui accordati, da Istituti di credito di diritto pubblico, da Istituti e Sezioni di credito a medio e lungo termine — compresi quelli di credito fondiario designati dal Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio — e dalle Casse di risparmio, ad imprese individuali o in forma sociale o associata esercenti l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, che intendono impiantare attrezzature, ampliare o migliorare stabilimenti, magazzini, forniti di frigoriferi, macchinari ed in genere locali dotati di impianti destinati al selezionamento, alla lavorazione ed alla conservazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari da esportare all'estero allo stato naturale.

I finanziamenti previsti dal comma precedente effettuati dagli Istituti richiamati dall'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono ammessi al risconto presso l'«Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie» (Mediocredito).

Art. 2.

L'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui ammessi al concorso previsto dall'articolo precedente non potrà superare, per ogni singolo operatore, la somma di lire 100 milioni.

Per le imprese in forma sociale od associata il limite può essere elevato fino a lire 200 milioni.

Con decreti del Ministro del commercio con l'estero, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno stabiliti i limiti e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

Per la corresponsione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi previsti dal precedente articolo 1 è autorizzato il limite d'impegno di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 100 milioni per ciascuno dei tre esercizi finanziari successivi.

La somma occorrente per il pagamento dei concorsi previsti dalla presente legge sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero negli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1976-77.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi finanziari potranno essere utilizzate in quelli successivi.

Art. 4.

Le operazioni di credito che saranno effettuate a norma della presente legge dagli Istituti di cui all'articolo 1 e i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da tasse, imposte o tributi spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese mutuarie, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura di lire 0,10 per ogni 1.000 lire, qualunque sia la loro scadenza.

La esenzione non si applica alle imposte sulle società e sulle obbligazioni.

In compenso i predetti Istituti corrisponderanno all'Erario dello Stato una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi 10 per ogni 100 lire di capitale impiegato, accertato alla fine di ogni esercizio.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 5.

Alla spesa di cui all'articolo 3 per l'esercizio 1959-60 si farà fronte a carico dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo allo stesso esercizio, riguardante gli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso.

Art. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le necessarie variazioni.

Art. 7.

I requisiti minimi delle opere ammesse al contributo previsto dal precedente articolo 1 e le modalità relative alla concessione ed utilizzazione dei prestiti e dei mutui, saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e commercio, sentiti l'Istituto nazionale per il commercio estero ed il Comitato nazionale ortofrutticolo.